



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge



Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

D.L. 192/2014 – A.C. 2803-A

*Sintesi degli emendamenti approvati dalle Commissioni
I Affari Costituzionali e V Bilancio*

n. 254/2

17 febbraio 2015

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

D.L. 192/2014 – A.C. 2803-A

*Sintesi degli emendamenti approvati dalle Commissioni
I Affari Costituzionali e V Bilancio*

n. 254/2

17 febbraio 2015

Servizi responsabili:

SERVIZIO STUDI

Dipartimento Istituzioni

☎ 066760-3855 – ✉ st_istituzioni@camera.it

Dipartimento Bilancio

☎ 066760-2233 – ✉ st_bilancio@camera.it

Il presente dossier contiene una sintesi degli emendamenti approvati dalle Commissioni I Affari costituzionali e V Bilancio in sede referente.

Per ogni emendamento vengono indicati il numero di presentazione, il presentatore, la data dell'approvazione ed una sintesi dell'oggetto della modifica.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: D14192b.docx

INDICE

Emendamenti al decreto-legge n. 192/2014 (A.C. 2803-A) approvati dalle Commissioni riunite I e V della Camera

▪ Articolo 1 – Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni.....	3
▪ Articolo 2 – Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa.....	8
▪ Articolo 3 – Proroga di termini in materia di sviluppo economico	10
▪ Articolo 4 – Proroghe di termini di competenza del Ministero dell'interno	14
▪ Articolo 5 – Proroga di termini in materia di beni culturali.....	20
▪ Articolo 6 – Proroga di termini in materia di istruzione.....	22
▪ Articolo 7 – Proroga di termini in materia sanitaria	24
▪ Articolo 8 – Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti.....	27
▪ Articolo 9 – Proroga di termini in materia ambientale	31
▪ Articolo 10 – Proroga di termini in materia economica e finanziaria	35
▪ Articolo 11 – Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali	47
▪ Articolo 12 – Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali	48
▪ Articolo 14 – Proroga contratti affidamento di servizi.....	49

**Emendamenti al decreto-legge n. 192/2014 (A.C. 2803-A) approvati dalle
Commissioni I (Affari Costituzionali) e V (Bilancio) della Camera**

Articolo 1 – Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.19	Causi	PD	4.02	Modifica il comma 8, posticipando dal 30 giugno al 31 dicembre 2015 il termine per il completamento delle procedure concorsuali indette dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall’Agenzia delle entrate per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia.
1.21 N.F.	Causi	PD	4.02	<p>Inserisce i commi 8-bis e 8-ter, i quali, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ estendono dal 2015 al 2020 l’efficacia temporale di alcune norme di contenimento della spesa delle Agenzie fiscali previste dal D.L. n. 78 del 2010. In particolare le Agenzie fiscali, anche per il periodo 2016-2020, possono assolvere agli obblighi derivanti dalle norme di contenimento della spesa mediante riversamento al bilancio dello Stato dell’1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento, come stabilite dalla legge n. 192 del 2009; ▪ precisano che detta estensione temporale si riferisce alle norme in materia di contenimento della spesa dell’apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, fatte salve le disposizioni in materia di locazione e manutenzione di immobili delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.L. n. 66 del 2014.
1.200	Governo		16.02	<p>Aggiunge il comma 10-bis che differisce al 31 dicembre 2015 il termine – attualmente fissato al 31 dicembre 2014 – entro il quale entrano in vigore le nuove norme in materia di progressione di carriera del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</p> <p>In breve, è rinviata l’applicazione della disciplina 'a regime', dettata dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005, ai sensi della quale possono accedere allo scrutinio per la promozione alla qualifica di primo dirigente i direttori-vice direttori che hanno prestato servizio effettivo per almeno due anni presso comandi provinciali dei vigili del fuoco; e possono accedere allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore i primi dirigenti che hanno svolto, in tale qualifica e durante la permanenza nel ruolo dei direttivi, incarichi per un periodo non inferiore ad un anno, in non meno di tre sedi diverse, di</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				cui almeno una nella predetta qualifica dirigenziale. Attualmente, l'articolo 168 del decreto legislativo n. 217 del 2005 (già prorogato dalla L. 183/2011, art. 1, co. 25) esonera dall'applicazione di tale disciplina sino al 31 dicembre 2014, termine che la disposizione in esame proroga al 31 dicembre 2015.
1.108 N.F.	Plangger	Misto	4.02	<p>Aggiunge il comma 11-bis che proroga, dal 17 febbraio al 31 maggio 2015, il termine fino al quale (nelle more del completamento del trasferimento delle funzioni statali per la governance del Parco nazionale dello Stelvio alla regione Lombardia e alle province autonome di Trento e di Bolzano, previsto dall'art. 11, comma 8, del D.L. 91/2014):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sono prorogati i mandati del Presidente e del Direttore del Parco nazionale dello Stelvio; ▪ ed è a loro consentito svolgere le funzioni demandate agli organi centrali del consorzio di gestione del Parco, ad eccezione di quelle svolte dai revisori dei conti. <p>Il citato comma 11 prevede l'attribuzione delle funzioni statali relative al Parco nazionale dello Stelvio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle province autonome di Trento e di Bolzano, per la parte del Parco situata nella Regione Trentino-Alto Adige, provvedendosi con norma di attuazione dello Statuto regionale; - alla Regione Lombardia, per la parte lombarda del Parco, che, conseguentemente, partecipa all'intesa finalizzata al trasferimento o delega di funzioni relative al Parco, che il comma 515 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha imposto di stipulare con le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 30 giugno 2014 (termine differito al 30 giugno 2015 dal comma 213 della legge di stabilità 2015, n. 190/2014). <p>Lo stesso comma 11 stabilisce, fino alla sottoscrizione della predetta intesa e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 91/2014 (termine quest'ultimo che viene prorogato al 31 maggio 2015 dall'emendamento in questione), la succitata proroga dei mandati e l'attribuzione al Presidente e al Direttore del Parco delle citate funzioni.</p>
1.81 NF	Tullo	PD	16.02	<p>Aggiunge il comma 11-ter, volto a prorogare al 30 giugno 2015 l'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa, di cui al comma 410 della legge di stabilità 2014.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.159	Molteni	LNA	4.02	<p>Modifica il comma 12 prorogando dal 28 febbraio 2015 al 30 aprile 2015 il termine entro il quale (in base all'art. 37, comma 11, del DL 98/2011) coloro - lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati - che avevano completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari (ex art. 1, comma 25, della legge n. 228/2012, legge di stabilità 2013) debbono completare il periodo di perfezionamento presso gli uffici giudiziari.</p>
1.60 NF	Palese		16.02	<p>Aggiunge il comma 12-bis, il quale prevede che le Regioni possano procedere alla proroga di tutti i contratti a tempo determinato fino alla conclusione delle relative procedure di stabilizzazione fermi restando i vincoli alla riduzione della spesa per il personale previsti dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 557 della L. n. 296/2006).</p> <p>Al riguardo si ricorda che l'articolo 1, comma 529, della legge n.147/2013 ha previsto che le regioni che alla data dell'ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale e che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità, possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato</p> <p>Successivamente, l'articolo 1, comma 426, della legge n.190/2014 ha fissato al 31 dicembre 2018 il termine relativo alla stabilizzazione dei precari della P.A. In particolare, la disposizione ha prorogato il termine entro il quale le amministrazioni possono (secondo quanto previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del D.L. n. 101/2013) bandire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato con riserva di posti a favore di titolari di contratti a tempo determinato, nonché prorogare contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio alle loro dipendenze..</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.79 NF 1.114 NF	Lodolini Mariani	PD PD	16.02	<p>Aggiunge il comma 12-ter, che proroga al 31 dicembre 2015 le disposizioni (di cui all'art. 14 dell'O.P.C.M. 3891/2010) che consentono alle regioni di avvalersi di personale, attraverso la proroga ovvero la stipula di nuovi contratti, al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti l'alertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo delle strutture regionali che compongono il Servizio nazionale di protezione civile, prestate dal personale in servizio presso i Centri funzionali e presso le Sale operative regionali di protezione civile. Agli oneri conseguenti si provvede con le risorse a carico dei bilanci regionali, ai sensi del medesimo articolo 14.</p> <p>L'art. 14 dell'O.P.C.M. 3891/2010 (pubblicata nella G.U. 21 agosto 2010, n. 195) ha autorizzato le Regioni a provvedere, con oneri a proprio carico, allo sviluppo ed al rafforzamento dei rispettivi Centri funzionali regionali e delle Sale operative regionali mediante il potenziamento delle relative strutture, con particolare riguardo al collegamento tra le stesse nonché con il Centro funzionale centrale e la Sala Situazioni Italia presso il Dipartimento della protezione civile. Per tali finalità la norma ha, tra l'altro, consentito:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato e dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alla normativa vigente; ▪ la stipula e la proroga dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato nonché di contratti di lavoro e relative proroghe ad essi correlati anche in deroga al comma 2 dell'art. 22 del D.Lgs. 276/2003 così come attuato dal Contratto collettivo di lavoro per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro del 24 luglio 2008 ed in deroga, altresì, all'art. 43 del predetto contratto.
1.123 NF	Fanucci	PD	16.02	<p>Aggiunge un comma 12-quater, che proroga di sessanta giorni, per l'anno 2015, i termini relativi al procedimento di controllo dei rendiconti dei partiti politici, in considerazione dei tempi necessari per assicurare la piena funzionalità della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (che non è stata in condizione di operare tra il 27 ottobre 2014 ed il 29 gennaio 2015 a causa delle dimissioni contestuali dei suoi membri).</p> <p>Il nuovo comma proroga altresì dal 30 novembre 2014 al 31 gennaio 2015 il termine per la presentazione da parte dei partiti delle richieste di accesso ai benefici delle agevolazioni fiscali per le contribuzioni volontarie private e del cd. "due per mille". Per l'anno 2015 l'accesso ai predetti benefici è riconosciuto ai partiti, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che abbiano presentato la relativa richiesta alla Commissione di garanzia</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>secondo le modalità individuate dalla Commissione medesima, anche in caso di mancata iscrizione, alla data del 31 gennaio 2015, nel registro dei partiti politici (iscrizione che presuppone la verifica da parte della Commissione della presenza nello statuto degli elementi indicati dalla legge). A tal fine, la Commissione di garanzia trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il 15 marzo 2015, l'elenco dei partiti che hanno presentato le richieste e le relative attestazioni.</p> <p>È infine previsto che fino al 31 dicembre 2015 ai partiti politici, che siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai benefici ed abbiano presentato la relativa richiesta al 31 gennaio 2015, le disposizioni in materia di obblighi di trasparenza relativi ai finanziamenti o contributi inferiori a 100.000 euro (art. 5, comma 3, DL n. 149/2013) si applichino anche in caso di mancata iscrizione nel registro alla data del finanziamento.</p>

Articolo 2 – Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.24 Subem. 0.2.24.23 0.2.24.47 NF 0.2.24.21	Relatori Verini De Girolamo Verini	 PD AP PD	16.02	<p>Aggiunge il comma 1-bis, che riapre fino al 30 luglio 2015 i termini della procedura che consente agli enti locali, anche consorziati, alle unioni di comuni (subemendamento 0.2.24.47) nonché alle comunità montane di richiedere al Ministero della giustizia il ripristino dell'ufficio del giudice di pace posto sul loro territorio, e del quale è prevista la soppressione, con piena disponibilità a sostenerne i costi.</p> <p>Al ripristino si procede anche previo accorpamento di territori limitrofi compresi nel circondario di un unico tribunale. Si demanda ad uno o più decreti la determinazione delle piante organiche del personale di magistratura onoraria degli uffici ripristinati e al CSM la definizione delle relative procedure di trasferimento dei magistrati interessati (subemendamento 0.2.24.47).</p> <p>Si prevede che il Ministero della giustizia debba definire il quadro degli uffici del giudice di pace mantenuti entro il 28 febbraio 2016 (subemendamento 0.2.24.23), valutando l'idoneità delle richieste avanzate dagli enti locali.</p> <p>Si ricorda che il D.Lgs. n. 156/2012, in attuazione della delega per la riforma della geografia giudiziaria, non individua un termine specifico per avanzare le richieste di mantenimento degli uffici, ma prevede che dalla pubblicazione da parte del Ministero della giustizia delle sedi di giudice di pace da sopprimere, gli enti locali abbiano a disposizione 60 giorni per avanzare richiesta di mantenimento dell'ufficio. Entro i successivi 12 mesi il Ministero valuta le richieste ed emana un DM di modifica delle tabelle degli uffici giudiziari. Il Ministero ha provveduto a tale adempimento con il D.M. 7 marzo 2014 e poi ha apportato alcune correzioni con il DM. 10 novembre 2014. La procedura è dunque al momento chiusa.</p>
2.04 N.F. 2.05 N.F.	Baruffi Damiano	PD PD	4.02	<p>Aggiunge l'articolo 2-bis, recante la proroga di interventi in materia di contratti di solidarietà.</p> <p>L'articolo proroga per il 2015, nel limite di 50 milioni di euro (con onere a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione) l'incremento del 10% dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà (trattamento che passa, quindi, dal 60%,</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>ai sensi del D.L. n. 726/1984, al 70% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione d'orario). Le risorse sono destinate prioritariamente ai trattamenti dovuti nell'anno 2015 in forza di contratti di solidarietà stipulati nell'anno 2014.</p> <p>Si ricorda che il trattamento di integrazione salariale spettante ai lavoratori in caso di contratti di solidarietà, pari al 60% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro (ex art. 1 del D.L. 726/1984), è stato aumentato del 20% (con incremento, quindi, all'80% della retribuzione), in via sperimentale, per il periodo 2009-2012 dall'art. 1, c. 6, del D.L. 78/2009 (tale periodo sperimentale è stato prorogato per il 2013 dall'articolo 1, comma 256, della L. 228/2012); successivamente (ai sensi dell'articolo 1, comma 186, della L. 147/2013), per il 2014 il trattamento è stato incrementato nella misura del 10% (con incremento, quindi, al 70% della retribuzione).</p> <p><i>Si valuti l'opportunità di un più puntuale coordinamento con la normativa vigente, considerando che la prima parte dell'emendamento proroga per il 2015 l'incremento sperimentale operativo per il periodo 2009-2013 (di cui al richiamato art. 1, c. 6, del D.L. 78/2009) che aveva elevato il suddetto trattamento dal 60% all'80%, mentre il secondo periodo, ai medesimi fini, con disposizione sostanzialmente identica all'art. 1, c. 186, della L. 147/2013, provvede ad incrementare il suddetto trattamento soltanto del 10%.</i></p>
2.09	Centemero	FI-PdL	4.02	<p>Aggiunge l'articolo 2-ter, recante la proroga della disciplina transitoria per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.</p> <p>In particolare – modificando l'art. 49 della legge di riforma della professione forense (L. 247 del 2012) – l'articolo proroga di due anni l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Le nuove modalità di svolgimento dell'esame di Stato entreranno quindi in vigore a partire dalla sessione d'esame 2017 anziché dalla sessione 2015. E' rimasta, tuttavia, immutata la data di vigenza delle nuove modalità di svolgimento del tirocinio, stabilita al 2 febbraio 2015.</p>

Articolo 3 – Proroga di termini in materia di sviluppo economico

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
3.33 N.F. 3.24 N.F. 3.46 N.F.	Richetti Centemero Caparini	PD FI-PdL LNA	16.02	<p>Sostituisce il comma 1. Rispetto al testo vigente gli emendamenti precisano che gli apparecchi televisivi idonei alla ricezione della tecnologia DVB-T2, lo standard per la trasmissione digitale terrestre “di seconda generazione” destinato a sostituire la tecnologia attualmente in uso (per i quali il decreto prevede l’obbligo di vendita dalle aziende produttrici ai distributori dal 1° luglio 2016 e di vendita al dettaglio ai consumatori dal 1° gennaio 2017) potranno utilizzare tutti gli standard tecnologici per la codifica dell’audio e del video digitale approvate nell’ambito dell’Unione internazionale delle comunicazioni (ITU) e non solo quelli di codifica MPEG-4 prevista a normativa vigente.</p> <p>Si dispone inoltre che le successive codifiche approvate dall’ITU risultino obbligatorie per la vendita da parte delle aziende produttrici ai distributori a decorrere dal diciottesimo mese successivo all’approvazione ITU e per la vendita al dettaglio ai consumatori a decorrere dal ventiquattresimo mese successivo all’approvazione ITU. Un regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dovrà infine indicare le codifiche da considerarsi tecnologicamente superate.</p> <p>In tal senso viene sostituito integralmente il comma 5 dell’articolo 3-<i>quinquies</i> del decreto-legge n. 16/2012, oggetto invece di modifiche puntuali da parte del testo vigente del comma 1.</p>
3.68 N.F.	Tancredi	AP	16.02	<p>Aggiunge il comma 3-bis, che proroga al 30 settembre 2015 il termine entro cui devono entrare in esercizio, per essere ammessi alle tariffe incentivanti, gli impianti fotovoltaici iscritti nel registro del Gse in posizione tale da rientrare nei volumi incentivabili ai fini degli incentivi del quinto Conto energia, da realizzarsi in zone colpite da eventi calamitosi negli anni 2012 e 2013. La finalità della proroga è di favorire il completamento di programmi realizzativi nelle aree colpite da eventi calamitosi di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014.</p> <p><i>Andrebbe valutata l’opportunità di specificare che il termine che si intende prorogare è quello al primo periodo del comma 154 dell’art. 1 della L. 147/2013, in quanto al medesimo comma (terzo periodo) è contenuto un termine che riguarda una diversa fattispecie.</i></p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
3.71	Relatori		16.02	<p>Aggiunge i commi 3-ter e 3-quater, intervenendo in materia di gare d'ambito per la distribuzione del gas naturale.</p> <p>Il comma 3-ter proroga al 31 dicembre 2015 il termine oltre il quale si applica il prelievo del 20% delle somme spettanti agli enti locali a seguito della gara d'ambito, nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini per la scelta della stazione appaltante (previsti dal regolamento di cui al DM 12 novembre 2011, n. 226 sui criteri di gara e la valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio) relativamente ad alcuni ambiti territoriali (primo e secondo raggruppamento).</p> <p>Si ricorda che l'articolo 4, comma 5, del D.L. n. 69/2013 prevede una forma di penalizzazione economica per gli enti locali nei casi in cui gli stessi non abbiano rispettato i termini per la scelta della stazione appaltante. In tali casi, il 20% degli oneri che il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali come quota parte della remunerazione del capitale è versato dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio settore elettrico per essere destinati alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente.</p> <p>Il comma 3-quater proroga fino all'11 luglio 2015 il termine, già più volte prorogato, per l'intervento sostitutivo della Regione in caso di mancata pubblicazione del bando di gara da parte dei Comuni, per gli ambiti territoriali del primo raggruppamento (individuati dal sopra citato regolamento 12 novembre 2011, n. 226). Dalla proroga sono esclusi gli ambiti in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna è situato nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.</p> <p>Tale termine era stato già oggetto di proroga da parte del DL n.69/2013; del DL n. 145/2013 e DL n.91/2014. Per gli ambiti territoriali del primo raggruppamento il termine scade l'11 marzo 2015 per alcuni e l'11 giugno 2015 per gli altri.</p>
3.72	Relatori		16.02	<p>Aggiunge i commi 3-quinquies e 3-sexies, intervenendo in materia di determinazione del periodo di riferimento per gli obblighi in capo ai soggetti che immettono gas naturale nella rete nazionale.</p> <p>Il comma 3-quinquies sposta dal 1° aprile al 1° ottobre 2014 la data di inizio dell'anno convenzionale (e dunque proroga la fine di tale anno dal 31 marzo 2015 al 30 settembre</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>2015), quale periodo di riferimento ai fini dell'attestazione della quota di mercato all'ingrosso del gas naturale da parte di ciascun soggetto che immette lo stesso nella rete nazionale.</p> <p>Il comma 3-sexies modifica direttamente la disposizione del D.lgs. n. 130/2010 (c.d. "decreto stoccaggi") che fissa le date dell'anno convenzionale per l'obbligo di attestazione della quota di mercato all'ingrosso del gas naturale, portando a far coincidere lo stesso con l'anno termico che decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo (e non più il periodo intercorrente tra il 1° aprile e il 31 marzo dell'anno successivo)</p> <p>Si ricorda che il D.Lgs. n. 130/2010 (c.d. "decreto stoccaggi") introduce un sistema di verifica delle quote di mercato detenute da tutti gli operatori che immettono gas naturale nella rete nazionale, in funzione pro-concorrenziale. L' intervento di regolazione contenuto nell'articolo 3 del d.lgs. n. 130/2010 si fonda, su due strumenti: l'attestazione annuale della quota di mercato, adempimento cui è tenuto ogni soggetto che immette gas naturale; il limite alla quota di mercato che ogni operatore può detenere nel corso dell'anno di riferimento, e il correlativo regime di incentivi e sanzioni. Si tratta di due obblighi posti a carico di tutte le imprese del settore, e tra loro collegati da un evidente nesso di funzionalità: l'attestazione, da parte di ciascun soggetto, della propria quota di mercato è idonea a consentire una verifica più puntuale sul rispetto della soglia massima d'immissioni consentita. Il periodo di riferimento per l'attestazione è fissato, dal comma 3 del citato articolo 3, nell'anno convenzionale, inteso come periodo intercorrente tra il 1° aprile di ciascun anno e il 31 marzo dell'anno successivo.</p> <p>La quota di mercato all'ingrosso di ciascun soggetto è determinata secondo una metodologia definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico.</p>
3.73	Relatore		16.02	<p>Aggiunge il comma 3-septies che, nel confermare (per il 2015) il finanziamento (previsto dall'articolo 1, comma 183, della legge n. 147/2013), erogato per la proroga di 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per cessazione di attività (di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 249/2004) al fine di consentire il completamento (nel corso dello stesso 2015) dei piani di gestione degli esuberi di personale relativi al 2014, finanziamento già prorogato per il 2015 dall'articolo 1, comma 110, della legge n. 190/2014, ne incrementa di ulteriori 55 milioni di euro il limite massimo di spesa già previsto (e pari a 60 milioni di euro).</p> <p>Il relativo onere viene posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
3.01 NF	Crippa	M5S	16.02	<p>Aggiunge l'articolo 3-bis che reca disposizioni concernenti il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese.</p> <p>L'articolo sospende fino al 31 dicembre 2015 l'efficacia della norma (comma 7 della legge di stabilità 2015) che ha esteso alle imprese fino a 499 dipendenti la platea dei soggetti beneficiari degli interventi del Fondo di garanzia per le Piccole e medie imprese (Fondo di garanzie PMI).</p>

Articolo 4 – Proroghe di termini di competenza del Ministero dell'interno

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
4.2 N.F. 4.22 N.F. 4.35 N.F. 4.39 N.F. 4.45 N.F. 4.51 N.F. 4.66 N.F. 4.69 N.F. 4.75 N.F. 4.79 N.F. 4.81 N.F.	Pizzolante Laffranco Taranto Alfreider Arlotti Rosato Galgano Fauttilli Bragantini M. Moretto Pinna	AP FI-PdL PD Misto PD PD SCpl PI-CD LNA PD Misto	5.02 ant.	<p>Modifica il comma 2 al fine di prorogare dal 30 aprile al 31 ottobre 2015 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere.</p> <p>La proroga, lo si ricorda, si applica alle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto e:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994 (che ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere); ▪ in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con D.M. interno 16 marzo 2012..
4.3 N.F. 4.34 N.F. 4.23 N.F. 4.38 N.F. 4.44 N.F. 4.65 N.F. 4.68 N.F.	Pizzolante Marchetti Laffranco Gebhard Carrescia Galgano Fauttilli	AP FI-PdL PD Misto PD SCpl PI-CD	5.02 ant.	<p>Aggiunge i commi 2-bis e 2-ter che differiscono di 2 anni, vale a dire al 7 ottobre 2016, il termine per l'assolvimento degli adempimenti prescritti dagli artt. 3-4 del D.P.R. n. 151/2011, da parte dei soggetti (enti e privati) responsabili delle c.d. nuove attività (vale a dire quelle attività che non erano assoggettate alle disciplina di prevenzione incendi prima del nuovo regolamento dettato dal D.P.R. 151/2011) che risultavano già esistenti alla data di pubblicazione del citato decreto (pubblicato nella G.U. 22 settembre 2011, n. 221).</p> <p>Tale proroga viene operata mediante una modifica del termine fissato dal comma 2 dell'art. 38 del D.L. 69/2013, che ha prorogato fino al 7 ottobre 2014 il termine in questione.</p> <p>Ai sensi del comma 1 del medesimo articolo la proroga si applica ai soggetti (enti e privati) responsabili delle c.d. nuove attività esistenti alla citata del 22 settembre 2011. Lo stesso comma 1 ha escluso l'obbligo di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 3 del D.P.R. 151 qualora i soggetti responsabili siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.</p> <p>Relativamente agli adempimenti citati, si ricorda che l'art. 3 prescrive, per le sole attività con livelli di rischio medio-alto (categorie B e C dell'allegato I del D.P.R. 151), l'obbligo del parere di conformità, da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, sui progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. L'art. 4 invece prescrive e disciplina la presentazione dell'istanza per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI), tramite segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).</p> <p>Il comma 2-ter limita l'applicazione del differimento di termini concesso dal comma 2-bis testé illustrata, ai soggetti (enti e privati) che provvedono agli adempimenti di cui all'art. 3 del D.P.R. 151 entro 8 mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione (quindi presumibilmente entro l'ottobre 2015), fermi restando gli adempimenti previsti dall'art. 4 del medesimo D.P.R.</p> <p>L'effetto di tale disposizione sembra quindi quello di richiedere, innanzitutto, l'effettuazione entro l'ottobre 2015 degli adempimenti previsti dall'art. 3 e, qualora assolti, di consentire l'ottenimento del CPI entro il 7 ottobre 2016.</p> <p>Si ricorda infine che le nuove attività introdotte dal D.P.R. 151/2011 si riferiscono essenzialmente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ infrastrutture di trasporto a elevato rischio (aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; interporti con superficie superiore a 20.000 m²; gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri e ferroviarie superiori a 2.000 metri); ▪ grandi complessi per il terziario (edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m², indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità); ▪ demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m²; ▪ strutture turistico-ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
4.96	Governo		5.02 ant.	<p>Aggiunge i commi 5-bis e 5-ter i quali recano alcune disposizioni di interesse per le province per l'anno 2015, relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ alla ricognizione e al riparto del fondo sperimentale di riequilibrio da attribuire alle province per il 2015, confermando anche per tale anno l'applicazione dei criteri già adottati negli anni precedenti con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012 (comma 5-bis). <p>I criteri di riparto previsti dal citato decreto sono i seguenti:</p> <p>a) 50% del fondo in proporzione al valore della spettanza figurativa dei trasferimenti fiscalizzati di</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>ciascuna provincia;</p> <p>b) 38% in proporzione al gettito della soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, negli importi quantificati per ciascuna provincia;</p> <p>c) 5% in relazione alla popolazione residente;</p> <p>d) 7% del fondo in relazione all'estensione del territorio provinciale;</p> <p>Si rammenta che il fondo sperimentale di riequilibrio per le province delle regioni a statuto ordinario è stato istituito, in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, dall'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, relativo alla fiscalità delle regioni e delle province. Tale fondo, finalizzato a realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attribuzione alle province dell'autonomia di entrata, è operante dal 2012, e la relativa durata è prevista per un periodo biennale, o comunque fino all'istituzione del fondo perequativo vero e proprio destinato ad operare a regime, disciplinato dall'articolo 23 del medesimo D.Lgs. n. 68 del 2011.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ alla determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati per l'anno 2015 da corrispondere alle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna, secondo i medesimi criteri dello scorso anno (comma 5-bis ultimo periodo). <p>Il riferimento alle province delle sole Regioni Sicilia e Sardegna è dovuto al fatto che in queste regioni - contrariamente a quanto avviene nelle altre regioni a statuto speciale - la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ al riparto tra gli enti delle riduzioni di spesa corrente richieste al comparto delle province e delle città metropolitane in attuazione delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica previste dalla legge di stabilità per il 2015, quantificate nell'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni per l'anno 2016 e di 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2017, da versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. <p>In particolare, intervenendo sul comma 418 della legge n. 190/2014, l'emendamento è volto a stabilire che il 90 per cento delle riduzioni di spesa ivi richieste sono a carico degli enti appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e il restante 10 per cento a carico degli enti delle Regioni Siciliana e Sardegna (comma 5-ter).</p>
4.9 NF	Ribaudo	PD	16.02	<p>Aggiunge il comma 5-quater, che interviene sulla disciplina prevista dalla legge di stabilità 2014 (L.n.147/2013) per gli enti locali che si trovano in difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto, con la quale sono state introdotte norme (poi modificate con il decreto-legge n.16 del 2014) volte ad ampliare le possibilità di accesso alle procedure di riequilibrio</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>finanziario previste per tali enti dagli articoli 243-<i>bis</i> e seguenti del TUEL.</p> <p>In particolare il comma 5-<i>quater</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ modifica il comma 573 della L. 147/2013, relativo alla possibilità nell'anno 2014, per gli enti che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario e che non abbiano, tuttavia, ancora dichiarato il dissesto finanziario, di riproporre la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal TUEL (art.243-<i>bis</i> del D.Lgs. 267/2000) entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della norma (termine decorrente dal 7 maggio 2014, in quanto riferito alla legge n.68/2014 di conversione del D.L. 16/2014 che ha così sostituito il testo originario del comma 573). Il comma 5-<i>bis</i> prevede che i soggetti interessati dalla norma siano ora, anziché gli enti locali il cui piano di riequilibrio non sia stato approvato dal consiglio comunale, <i>“gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non abbiano ancora presentato il piano di riequilibrio”</i> entro il termine di 90 giorni previsto dall'articolo 243-<i>bis</i> sopracitato, comma 5 e che, inoltre, tali enti possano riproporre (<i>rectius</i>: proporre) tale piano entro il 30 giugno 2015 (anziché entro il termine di 120 giorni sopradetto). Conseguentemente sopprime l'ultimo periodo del comma 573, per ragioni di coordinamento formale con le modifiche introdotte dal comma 5-<i>bis</i> in commento; ▪ modifica il comma 573-<i>bis</i> della medesima legge 147/2013, nella parte in cui questo consente, per l'anno 2014, la facoltà di riproporre entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del comma 573-<i>bis</i> medesimo (termine anche esso decorrente dal 7 maggio 2014, per quanto sopra illustrato) un nuovo piano per quegli enti locali che hanno avuto il diniego da parte della Corte dei conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato ai sensi dell'articolo 243-<i>bis</i> del TUEL. Il comma 5-<i>bis</i> stabilisce ora tale termine nella data del 30 giugno 2015.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
4.14 4.25 4.29 4.43 4.63 4.90 4.17 4.85	Abrignani Palese Marchetti Carrescia Sottanelli Morani P.Bragantini Marcon	FI-PdL FI-PdL FI-PdL PD Scpl PD PD SEL	5.02 ant.	<p>Aggiunge il comma 6-bis, che differisce al 31 dicembre 2015 i termini - individuati dall'art. 14, comma 31-ter, del D.L. n. 78/2010 – entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni. I termini oggetto di differimento – per i quali sono attualmente previste scadenze differenti in relazione al numero di funzioni svolte in forma associata – sono quelli entro i quali i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane), esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni (comma 28 art 14 DL 78/2010).</p> <p>Sono individuate le seguenti funzioni fondamentali dei comuni (art. 14, co. 27, DL 78/2010):</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; - organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale (compreso il trasporto pubblico comunale); - catasto, ad eccezione delle funzioni statali; - pianificazione urbanistica ed edilizia e partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; - pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; - raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; - progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini; - edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; - polizia municipale e polizia amministrativa locale; - tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale; - servizi in materia statistica. <p>I termini vigenti entro i quali i comuni assicurano l'esercizio in forma associata sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali; ▪ 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali; ▪ 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Si ricorda che, nel caso di decorso dei termini in questione, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, viene esercitato il potere sostitutivo dello Stato (art. 14, co. 31- <i>quater</i> , D.L. n. 78/2010).
4.97	Governo		16.02	<p>Aggiunge il comma 6-ter che, intervenendo sull'art. 17, comma 4-<i>quater</i> del D.L. 5/2012, proroga dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 il termine di entrata in vigore delle disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (art. 3, comma 2, TU in materia di documentazione amministrativa, D.P.R. 445/2000; art. 2, comma 1, regolamento di attuazione del TU immigrazione). Il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni sull'autocertificazione da parte degli stranieri, originariamente fissato al 1° gennaio 2013 dal D.L. 5/2012, era stato prorogato al 30 giugno 2014 dal D.L. 150/2013 e al 30 giugno 2015 dal D.L. 119/2014.</p> <p>Questo ulteriore differimento è motivato dalla mancata adozione del decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi dell'art. 15, co. 4-<i>quinqes</i>, D.L. 5/2012, deve individuare le modalità per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione. La mancata adozione è dovuta al protrarsi dei lavori avviati tra le amministrazioni competenti (Giustizia, Lavoro e Istruzione) per individuare le modalità di dialogo tra le banche dati da esse detenute.</p>

Articolo 5 – Proroga di termini in materia di beni culturali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
5.3	Mannino	M5S	5.02 ant.	Modifica il comma 1 posticipando dal 30 giugno al 30 settembre 2015 il termine che i comuni con popolazione tra i 5 mila e i 150 mila abitanti, devono rispettare per ottenere il finanziamento – previsto dal D.L. “Destinazione Italia” (145/2013) - dei progetti aventi la finalità di promuovere su tutto il territorio nazionale il coordinamento dell'accoglienza turistica, la valorizzazione di beni culturali e ambientali, nonché il miglioramento dei servizi per l'informazione al turista, anche in vista dell'EXPO 2015.
5.7 (ex 1.104 NF)	Piccoli Nardelli	PD	16.2	<p>Introduce i commi 1-bis e 1-ter.</p> <p>Il comma 1-bis differisce fino al 31 dicembre 2017 le attività della Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo (art. 67, co. 2,3 e 5 del D.L. 83/2012- L. 134/2012), estendendole al settore dei beni e delle attività culturali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>Il comma 1-ter prevede che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L., è adottato il nuovo statuto della Fondazione, che assume la denominazione di “Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo”. Lo statuto è adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>Si ricorda che la Fondazione (il cui atto costitutivo, in base a un <u>documento reperibile sul sito della Presidenza del Consiglio</u>, è stato adottato il 22 marzo 2013, ma che non dispone di un sito Internet) provvede, in base all'art. 67 citato, alla progettazione, predisposizione e attuazione di corsi di formazione superiore e di formazione continua volti allo sviluppo di competenze imprenditoriali, manageriali e politico-amministrativo per il settore turistico, svolge attività di ricerca nello stesso settore e può avviare attività di promozione e sviluppo dell'imprenditorialità nel settore turistico. Il medesimo art. 67 ha disposto che tali attività sono realizzate nel limite di spesa di €2 mln per gli anni 2012/2013/2014 e che lo statuto è adottato, in prima applicazione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro degli affari regionali, il turismo e lo sport.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<i>Si segnala l'opportunità di novellare l'art. 67 del D.L. 83/2012 (L. 134/2012) – anche in considerazione della circostanza che si modificano i soggetti chiamati ad approvare il nuovo statuto – o, almeno, nel comma 1-bis, l'opportunità di fare riferimento ai commi da 1 a 5 del medesimo art. 67.</i>

Articolo 6 – Proroga di termini in materia di istruzione

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
6.28	Ghizzoni	PD	5.02 ant.	<p>Aggiunge il comma 2-bis che eleva (da quattro) a sei anni la durata complessiva (ossia, comprensiva di eventuali rinnovi) dei rapporti instaurati per il conferimento di assegni di ricerca (ex art. 22, co. 3, L. 240/2010).</p> <p><i>Sembrerebbe opportuno novellare l'art. 22, comma 3, secondo periodo, della L. 240/2010.</i></p>
6.23 N.F. 6.47 N.F.	Malpezzi Molea	PD SCPI	5.02 ant.	<p>Aggiunge il comma 5-bis che differisce (dal 31 dicembre 2014) al 31 dicembre 2015 il termine di durata dei poteri derogatori attribuiti ai sindaci e ai presidenti delle province, che operano in qualità di commissari governativi, per l'attuazione degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali (di cui all'art. 18, co. 8-ter-8-sexies, del D.L. 69/2013-L. 98/2013).</p>
6.70	I Relatori		16.02	<p>Aggiunge i commi 6-bis e 6-ter.</p> <p>Il comma 6-bis differisce al 31 dicembre 2015 i rapporti convenzionali in essere attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali (ex art. 8 della L. 124/1999), e prorogati ininterrottamente (fino al 31 dicembre 2014), per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico.</p> <p>In base a <u>notizie di stampa</u>, il differimento riguarda 519 soggetti.</p> <p>Al relativo onere, pari ad € 19 mln, si provvede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ quanto ad € 10 mln, a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili (art. 1, co. 199, L. 190/2014); ▪ quanto ad € 9 mln, a valere sui risparmi derivanti dall'art. 58, comma 5, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013). <p>L'art. 58, co. 5, del D.L. 69/2013 ha fissato, per le istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall'a.s. 2013/2014, un tetto alla spesa per l'acquisto di servizi esternalizzati, che devono avvenire nel rispetto dell'obbligo di avvalersi delle convenzioni quadro CONSIP. Conseguentemente, ha ridotto le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati di € 25 mln per il 2014 ed €</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>49,8 mln dal 2015, finalizzando i corrispondenti risparmi all'alleggerimento dei vincoli al <i>turn-over</i> nelle università e negli enti di ricerca, di cui al co. 1.</p> <p>A sua volta, il co. 6 dello stesso art. 58 ha destinato eventuali risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal co. 5 alle esigenze di funzionamento delle scuole e alle supplenze brevi</p> <p>Il comma 6-ter prevede l'attivazione di un tavolo di confronto fra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati per individuare, entro il 31 dicembre 2015, soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi.</p>

Articolo 7 – Proroga di termini in materia sanitaria

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
7.12 7.19	Laffranco Piazzoni	FI-PdL PD	5.02 ant.	<p>Modifica il comma 2, che reca numerose proroghe incidenti sul D.Lgs. 178/2012 di riorganizzazione della Croce Rossa (C.R.I.). In particolare, l'emendamento interviene sulla disposizione che proroga di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, il termine entro il quale un contingente di personale del Corpo militare in servizio attivo, stabilito in trecento unità, transita nel ruolo civile della C.R.I e quindi dell'Ente</p> <p>Aggiungendo la lettera g-bis), l'emendamento è volto a precisare che metà del suddetto contingente deve essere costituito da personale appartenente al Corpo militare in servizio alla data del 31 dicembre 2014 che, per effetto di richiami ai sensi dell'articolo 1668 del codice dell'ordinamento militare, è continuativamente e senza soluzione di continuità in servizio almeno a far data dal 1° gennaio 2007.</p> <p>L'intervento legislativo è attuato aggiungendo il comma 6-<i>bis</i> all'articolo 5 del D.Lgs. 178/2012 di riorganizzazione della C.R.I.</p>
7.14 7.21	Laffranco Piazzoni	FI-PdL PD	5.02 ant.	<p>Aggiunge il comma 2-bis, con il quale trovano applicazione nei confronti del personale della Croce Rossa Italiana, di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 179/2012, le disposizioni dettate dai commi 425, 426, 427, 428 e 429 della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) circa il collocamento/inquadramento del personale delle province a seguito della soppressione delle stesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la disciplina sulla mobilità (presso le amministrazioni dello Stato) del personale in sovrannumero a seguito della riduzione delle dotazioni organiche delle province e del personale collocato in disponibilità (con relativa indennità) in caso di mancato riassorbimento (di cui all'articolo 1, commi 425, 427 e 428, della L. 190/2014); ▪ la proroga (dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018) del termine relativo alla stabilizzazione dei precari della P.A. (di cui all'articolo 1, comma 426, della L. 190/2014); ▪ la possibilità, da parte delle città metropolitane e delle province (in seguito o in attesa del riordino delle funzioni) di continuare ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro (di cui all'articolo 1, comma 429, della L. 190/2014).

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
7.22	D'Incecco	PD	5.02 ant.	<p>Aggiunge il comma 4-bis che proroga dal 2015 al 2016 il termine entro il quale le regioni devono provvedere, nella percentuale del 90 per cento, alla sostituzione del formato cartaceo delle prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica a carico del SSN con equivalenti in formato elettronico. Più in particolare, si modifica l'art. 13, co. 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 179/2012 che stabilisce che la sostituzione non può essere inferiore, in percentuale, al 60 per cento nel 2013, all'80 per cento nel 2014 e al 90 per cento nel 2015.</p> <p>La norma in esame sostituisce le parole "al 90 per cento nel 2015" con "al 90 per cento nel 2016", ma così facendo non risulta chiaramente indicata la percentuale da raggiungere nel 2015.</p>
7.6	Carfagna	FI-PdL	5.02 ant.	<p>Aggiunge il comma 4-ter diretto a prorogare al 31 dicembre 2015 la concessione del contributo per il sostegno al progetto pilota per il trattamento di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale aggiudicato al Dipartimento di pediatria e Neuropsichiatria infantile dell'università "La Sapienza", per il Servizio di Assistenza, Cura e Ricerca sull'Abuso per l'infanzia. Al conseguente onere, pari a 100 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015.</p>
7.55 NF	Relatori		16.02	<p>Aggiunge il comma 4-quater che dispone il differimento dell'efficacia (vale a dire a tutti gli effetti una sospensione), a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, delle disposizioni che disciplinano i requisiti per il trasferimento della titolarità di farmacia di cui all'art. 12 della L. n. 475/1968, attualmente in vigore. Si stabilisce, in particolare, che fino alla predetta data, per acquisire la titolarità di una farmacia, il solo requisito richiesto è l'iscrizione all'albo dei farmacisti.</p> <p>Vengono escluse dall'applicazione della norma le sedi oggetto del concorso straordinario di cui all'art. 11 del decreto-legge 1/2012 (L. 27/2012) a suo tempo bandito per favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge e per garantire una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico.</p> <p>Si ricorda che il farmacista iscritto all'albo professionale può ottenere la titolarità di una farmacia per concorso o per trasferimento. L'effetto della norma è pertanto quello di restringere alla sola iscrizione all'albo dei farmacisti i requisiti necessari per acquisire la</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				titolarità della farmacia per trasferimento. Infatti, in base al comma 8 dell'art. 12 della citata legge L. 475/1968 il trasferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmacista che sia iscritto all'albo professionale e che abbia conseguito l'idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale , certificata dall'autorità sanitaria competente.

Articolo 8 – Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
8.11	Tancredi	AP	05.02 pom.	<p>Modifica il comma 2, lettera b), al fine di prorogare dal 31 luglio 2015 al 31 agosto 2015 il termine per la cantierabilità delle opere previste dall'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 133 del 2014 (c.d. Sblocca Italia), cui sono destinati i finanziamenti autorizzati dall'art. 3 del medesimo decreto.</p> <p>Il comma 2 del citato articolo 3 ha individuato le opere da finanziare (suddividendole in tre categorie, indicate alle lettere a), b) e c) del medesimo comma) e demandato l'assegnazione delle risorse ad uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>Nella categoria di opere di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili al 31 luglio 2015 (termine prorogato dall'emendamento in commento) sono inclusi i seguenti interventi: ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova; Completamento asse viario Lecco-Bergamo; Messa in sicurezza dell'asse ferroviario Cuneo-Ventimiglia; Completamento e ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilità locale mediante l'interconnessione tra la SS 32 e la SP 299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico dei Giovi - AV Milano Genova; Quadrilatero Umbria-Marche; Completamento Linea 1 metropolitana di Napoli; rifinanziamento dell'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo al superamento delle criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie; Messa in sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna.</p>
8.12	Tancredi	AP	05.02 pom	<p>Modifica il comma 3, al fine di prorogare dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 l'applicazione della disciplina (di cui all'articolo 26-ter del D.L. 69/2013, c.d. decreto del fare) che prevede la corresponsione in favore dell'appaltatore, nei contratti relativi a lavori, di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale, in deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo.</p>
8.106	Relatori		16.02	<p>Aggiunge il comma 3-bis, che eleva, fino al 31 dicembre 2015, dal 10% al 20% dell'importo contrattuale l'anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore prevista dall'articolo 26-ter del decreto legge n. 69 del 2013, già prorogata fino a tale data dal comma 3 dell'articolo 8 del testo iniziale del decreto legge in commento e ulteriormente prorogata al</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				31 dicembre 2016 a seguito dell'approvazione dell'emendamento 8.12. La disposizione, per espressa previsione della norma, si applica con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori (disciplinati dal Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163/2006) – come già peraltro previsto dalla disciplina vigente contenuta nel citato articolo 26-ter - affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente all'entrata in vigore della presente legge di conversione.
8.71 N.F.	De Mita	AP	16.02	<p>Aggiunge il comma 3-ter, che prevede che la nuova disciplina per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione, si applichi dal 1° settembre 2015. La norma modifica il primo periodo del comma 1 dell'articolo 23-ter del decreto legge n. 90 del 2014, che ha fissato due diversi termini per l'applicazione della nuova disciplina a seconda che si tratti di acquisizioni di beni e servizi, per i quali la disciplina è entrata in vigore il 1° gennaio 2015, o di lavori ai quali la disciplina si applicherà a partire dal 1° luglio 2015. La modifica in commento è volta pertanto a fissare un unico termine a decorrere dal quale si applicherà la nuova disciplina a tutte le procedure di acquisto.</p> <p>Aggiunge il comma 3-quater, che prevede, infine, che la norma non si applichi alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.</p> <p>La nuova disciplina per la centralizzazione delle procedure di acquisto è stata inserita dall'art. 9, comma 4, del D.L. 66/2014, che ha sostituito il comma 3-bis dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006), norma che era stata inserita dall'art. 23, comma 4, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.</p>
8.107 0.8.107.1	Relatori Tancredi	AP	16.02	Aggiunge il comma 5-bis volto a prorogare al 31 dicembre 2015 (subem. 0.8.107.1) il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell' abilitazione all'uso delle macchine agricole , in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012.
8.14	Tancredi	AP	05.02 pom	Modifica il comma 8 , al fine di prorogare dal 30 giugno al 31 dicembre 2015 il termine (contemplato dall'art. 189, comma 5, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006) di decorrenza per l'applicazione della disciplina sulla qualificazione del contraente generale delle grandi opere , relativamente alla dimostrazione del possesso dei

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa.</p> <p>Per effetto di tale proroga, fino al 31 dicembre 2015 tali requisiti potranno essere dimostrati con il possesso di certificati rilasciati dalle società organismi di attestazione (SOA), in luogo della disciplina prevista dal comma 3 del citato articolo 189. Con la proroga in esame, inoltre, il termine in questione viene correttamente allineato con quello previsto dal successivo comma 9. Tale ultimo comma consente infatti ai contraenti generali, per tutto il 2015, di documentare l'esistenza dei requisiti a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA possedute.</p>
8.47 NF	Braga	PD	16.02	<p>Aggiunge il comma 10-bis che consente al giudice - nelle more del riparto delle risorse relative al 2015 del "Fondo nazionale locazioni" e della loro effettiva attribuzione alle regioni, e comunque fino al 120° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - di disporre, su richiesta della parte interessata e al fine di consentire il passaggio da casa a casa, la sospensione dell'esecuzione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'art. 4, comma 8, del D.L. 150/2013.</p> <p>Ai fini della determinazione della misura dell'acconto IRPEF dovuto per l'anno 2016, non si tiene conto dei benefici fiscali derivanti dalle citate sospensioni.</p> <p>Agli oneri derivanti dal comma in esame, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituito con le risorse derivanti dalla procedura di riaccertamento dei residui passivi del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del D.L. 66/2014.</p> <p><i>Si osserva che la norma non sembra esplicitare i parametri per l'esercizio della facoltà di sospensione dell'esecuzione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione da parte del giudice né il termine di efficacia del provvedimento di sospensione medesima.</i></p> <p>Si ricorda che l'art. 11, comma 5, della L. 431/1998 dispone che le risorse assegnate al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione sono ripartite tra le regioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 marzo di ogni anno. In seguito al finanziamento operato dal D.L. 47/2014, le risorse del citato fondo per l'esercizio 2015 sono pari a 100 milioni di euro.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>Il comma in esame fa riferimento alle procedure di cui all'art. 4, comma 8, del D.L. 150/2013.</p> <p><i>Il campo di applicazione dell'art. 4, comma 8, del D.L. 150/2013</i></p> <p>La proroga del blocco degli sfratti disposta dal comma 8 dell'art. 4 del D.L. 150/2013 riguarda gli immobili adibiti ad uso abitativo situati nei comuni elencati dall'art. 1, comma 1, della L. 9/2007, cioè:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ comuni capoluoghi di provincia;▪ comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti;▪ comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003 . <p>La proroga inoltre è disposta in favore delle c.d. fasce deboli della popolazione. La norma si riferisce infatti ai conduttori per i quali si verificano tutte le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro;▪ presenza, nel nucleo familiare, di persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%;▪ non sono in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. <p>La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.</p>

Articolo 9 – Proroga di termini in materia ambientale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
9.56	Vignaroli	M5S	05.02 pom	Modifica il comma 1 , al fine di prorogare dal 30 giugno al 31 dicembre 2015 il termine – previsto dall'art. 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003 – di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg .
9.40	Giovanna Sanna	PD	05.02 pom	Modifica il comma 2 , al fine di prorogare dal 28 febbraio 2015 al 30 giugno 2015 il termine entro il quale deve intervenire la pubblicazione del bando di gara o l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio , pena la revoca del finanziamento statale concesso dal comma 111 dell'articolo unico della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013). Le risorse previste dal citato comma 111 devono essere prioritariamente destinate a interventi finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE (recepita con il d.lgs. 152/2006), che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE (recepita con il d.lgs. n. 49/2010), relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Lo stesso comma 111 prevede, inoltre, una specifica procedura per l'utilizzo dei finanziamenti, con precise scadenze temporali. In particolare, viene stabilito che la mancata pubblicazione del bando di gara o il mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014 (termine prorogato dall'art. 9, comma 2, del D.L. in esame al 28 febbraio 2015), comporta la revoca del finanziamento statale e la contestuale rifinalizzazione (con decreto interministeriale) delle risorse ad altri interventi contro il dissesto idrogeologico..
9.84 N.F. 9.68 N.F. 9.5 N.F. 9.60 N.F. 9.42 N.F. 9.34 N.F. 9.47 N.F.	Schullian Fautilli Centemero Oliaro Mariani Rubinato Taricco	Misto PI-CD FI-PdL SCpl PD PD PD	16.02	Modifica la lettera c) del comma 3 , al fine di prorogare dal 1° febbraio 2015 al 1° aprile 2015 il termine a decorrere dal quale si applicano le sanzioni concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa (commi 1 e 2 dell'articolo 260- <i>bis</i> del D.Lgs. n. 152/2006).

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
9.9 N.F. 9.50 N.F. 9.70 N.F.	Piso Daga Grimoldi	NDC-UDC M5S LNA	05.02 pom	Modifica il comma 4 , al fine di prorogare dal 28 febbraio 2015 al 30 settembre 2015 il termine, previsto dal comma 7 dell'art. 7 del D.L. 133/2014 (c.d. sblocca Italia), per l'eventuale attivazione della procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo , anche con la nomina di appositi commissari straordinari, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all' adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane .
9.1 9.83 9.24 9.69	Paola Bragantini Pellegrino Palese Guidesi	PD SEL FI-PdL LNA	16.02	Aggiunge il comma 4-bis volto ad aumentare da 60 a 120 giorni dalla pubblicazione della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, nonché del progetto preliminare e della relativa documentazione, il termine entro cui la Sogin S.p.A. promuove un Seminario nazionale, in cui sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco Tecnologico , nell'ambito delle attività di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi .
9.6 N.F.	Centemero	FI-PdL	05.02 pom	Aggiunge due nuovi commi 4-ter e 4-quater che differiscono al 31 dicembre 2015 il termine della gestione da parte dei comuni della regione Campania delle attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata. Il comma 4-quater precisa che tale differimento è disposto nelle more della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti nella Regione Campania . Il differimento in esame viene operato mediante una modifica del termine (stabilito dall'art. 1, comma 1, del D.L. 1/2013 e prorogato fino al 31 dicembre 2014 dall'art. 14, comma 3, del D.L. 91/2014) di scadenza della fase transitoria (prevista dall'art. 11, comma 2-ter, del D.L. 195/2009) durante la quale, nel territorio della Regione Campania, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite dai comuni, in luogo del subentro in tali funzioni da parte delle province, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 11. Si ricorda che l'art. 11 del D.L. 195/2009, nell'ambito della legislazione emanata per fronteggiare l'emergenza rifiuti in Campania, al comma 2, ha previsto il subentro delle amministrazioni provinciali,

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>anche per il tramite di specifiche società provinciali, nei contratti in corso con soggetti privati svolgenti in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti. Lo stesso comma 2 ha consentito alle amministrazioni provinciali, in alternativa, di affidare il servizio in via di somma urgenza, nonché prorogare i contratti in cui sono subentrate per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno con abbattimento del per cento del corrispettivo negoziale inizialmente previsto.</p> <p>L'art. 1, comma 1, del D.L. 1/2013 ha altresì disposto che, a partire dalla scadenza del termine in questione, si applicheranno, anche sul territorio della Regione Campania, le disposizioni di cui all'art. 14, comma 27, lettera f), del D.L. 78/2010, che considera funzioni fondamentali dei comuni "l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi".</p>
9.33 N.F.	Basso	PD	16.02	<p>Aggiunge il comma 4-quinquies, che differisce dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 2006, che reca disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione si provvede nei limiti delle risorse già previste per la copertura finanziaria della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554.</p> <p>Gli effetti dell'ordinanza di protezione civile n. 3554 del 2006 sono stati prorogati una prima volta fino al 31 dicembre 2013 dall'articolo 2 del decreto legge n. 1 del 2013, in deroga al divieto di proroga o rinnovo delle gestioni commissariali previsto dal D.L. 59/2012. Successivamente il comma 5 dell'articolo 5 del D.L. 136/2013 ha prorogato gli effetti dell'ordinanza fino al 31 dicembre 2014.</p>
9.02	Centemero	FI-PdL	16.02	<p>Aggiunge l'articolo 9-bis al fine di prevedere che la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC in carica al 31 dicembre 2014 continui ad operare nelle proprie funzioni fino al momento del subentro dei nuovi componenti nominati con un successivo decreto.</p> <p>Lo stesso articolo precisa che resta ferma la possibilità di rinnovo dopo l'originaria scadenza, fissata con il decreto del Ministro dell'ambiente con cui, in attuazione dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. 90/2007, sono stati nominati i membri della Commissione e disciplinato il funzionamento della Commissione stessa.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				La Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC è stata istituita dal D.Lgs. 59/2005 di recepimento della direttiva 96/61/CE (c.d. direttiva IPPC). La Commissione è disciplinata dall'art. 10 del D.P.R. 90/2007 che demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente la nomina dei membri della Commissione e la disciplina del funzionamento della Commissione stessa. Gli attuali membri della Commissione sono elencati nel sito <i>web</i> del Ministero dell'ambiente (http://www.minambiente.it/pagina/commissione-istruttoria-lautorizzazione-ambientale-integrata-ippc).

Articolo 10 – Proroga di termini in materia economica e finanziaria

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
10.28	Tancredi	AP	16.02	<p>Aggiunge il comma 4-bis, volto a prorogare al 31 dicembre 2018 lo svolgimento dell'attività delle casse peota ai sensi dell'articolo 112, comma 7, del Testo unico bancario.</p> <p><i>Sotto il profilo della formulazione del testo, si segnala che la norma di proroga andrebbe ricondotta all'interno dell'articolo 112 del TUB (l'emendamento interviene invece sul comma 176 della legge di stabilità 2014).</i></p>
10.54 NF 10.153 NF 10.53 NF	Causi Guidesi Marchetti	PD LNA PD	16.02	<p>Aggiunge il comma 7-bis con il quale si interviene sulla destinazione del contributo assegnato nel 2015 alle regioni, nell'ambito della disciplina del c.d. patto verticale incentivato.</p> <p>Questo, si rammenta, costituisce un istituto introdotto dalla legge di stabilità 2013, poi oggetto di successive modifiche, per favorire una maggiore flessibilità per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali: esso prevede l'attribuzione alle regioni di un contributo, a fronte del quale le stesse si impegnano a cedere, ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio, spazi finanziari da attribuire mediante le procedure che disciplinano le misure di flessibilità del patto di stabilità</p> <p>Il comma 7-bis fa in particolare riferimento al comma 484 della legge di stabilità 2015, con il quale alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia è stato attribuito un contributo, destinato, nel limite complessivo di 1 miliardo di euro, a coprire l'83,33 per cento degli spazi finanziari che ciascuna regione cede agli enti locali del proprio territorio, nella misura per il 25 per cento alle province e alle città metropolitane e per il 75 per cento ai comuni. Il contributo, che il comma 484 prevede sia destinato dalle regioni <i>"all'estinzione anticipata del debito"</i>, viene invece ora destinato, precisa il comma 5-bis in esame, "alla riduzione del debito".</p>
10.50	Tancredi	PD	16.02	<p>Aggiunge il comma 8-bis, volto a posticipare al 2016 la decorrenza dell'eliminazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA unificata e della comunicazione dati IVA.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
10.110	Piccione	PD	5.02 pom.	Aggiunge il comma 11-bis, posticipando dall'anno 2015 all'anno 2016 l'operatività della disciplina dell'imposta municipale secondaria , di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale. Di conseguenza si proroga di un anno l'operatività dei vigenti tributi comunali (TOSAP, COSAP imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari e addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza), che verranno sostituiti dall'IMU secondaria a decorrere dal 2016.
10.104 NF	Ghizzoni	PD	16.02	<p>Aggiunge i commi 11-ter e 11-quater, i quali dispongono per i soggetti che hanno contratto i finanziamenti agevolati per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 15 novembre 2013 (a causa del sisma in Emilia del 2012) la sospensione automatica del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale per un periodo non superiore a 12 mesi.</p> <p>Si ricorda che il D.L. n. 74 del 2014 (articolo 1, comma 9-ter) ha già previsto un differimento fino a 12 mesi della sospensione del pagamento in esame, previsto per la prima volta dall'articolo 3-bis del D.L. n. 4 del 2014, il quale consente per gli stessi finanziamenti agevolati la possibilità di chiedere una sospensione fino a due anni della restituzione del debito per quota capitale.</p> <p>Agli oneri per gli interessi derivanti dai finanziamenti rimodulati si provvede per il 2015 a valere sul Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 ovvero sulle risorse disponibili nella contabilità speciale istituita per la ricostruzione del sisma 2012 ed intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna.</p> <p>Il comma 11-quater, in relazione alla riapertura dei termini in esame, dispone che la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana dovranno adeguare la convenzione che definisce i contratti tipo di finanziamento in oggetto. Tali finanziamenti sono assistiti dalla garanzia dello Stato, disposta dai d.m. già emanati, senza ulteriori formalità e con gli stessi criteri e modalità operative già stabilite.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
10.82 N.F.	Castricone	PD	5.02 pom.	<p>Aggiunge il comma 12-bis, il quale dispone l'utilizzo anche nell'anno 2015 di una quota delle entrate - nel medesimo limite di 5 milioni di euro fissato per il 2014 - derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle agenzie fiscali negli anni 2012 e 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 358, della legge finanziaria 2008 (L. n. 244/2007).</p> <p>Si ricorda che l'utilizzo di tali risorse è concesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria; ▪ per il finanziamento delle attività svolte da CONSIP nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni (articolo 4, comma 3-ter, del D.L. n. 95/2012). <p>A tal fine è novellato l'articolo 9, comma 10, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66.</p>
10.162 10.167 10.36 10.84 10.69	Pinna Melilla Pizzolante Marchetti Laffranco	Misto SEL NDC-UDC PD FI-PdL	5.02 pom.	<p>Aggiunge il comma 12-ter, che apporta modifiche alla disciplina dei requisiti dei centri di assistenza fiscale – CAF, introdotta dal decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175 del 2014).</p> <p>Si interviene in particolare sull'articolo 35, comma 2 del predetto D.lgs. 175/2014, posticipando al 30 settembre 2015, in luogo del 31 gennaio 2015, il termine entro il quale i centri che richiedono l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale devono presentare una relazione tecnica, dalla quale emerga il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneità tecnico-organizzativa del centro, la formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente utilizzati, i sistemi di controllo interno nonché il piano di formazione del personale.</p>
10.47 10.88	Centemero Misiani	FI-PdL PD	5.02 pom.	<p>Aggiunge il comma 12-quater, che apporta modifiche alla disciplina dei requisiti dei centri di assistenza fiscale – CAF, introdotta dal decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175 del 2014).</p> <p>Si interviene in particolare sull'articolo 35, comma 3 del predetto decreto, che reca la disciplina dei centri autorizzati successivamente al 13 dicembre 2014. Per tali soggetti, il richiamato comma 3 precisa che il requisito del numero minimo di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di attività (necessario allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale) si</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>considera soddisfatto se è trasmesso annualmente un numero di dichiarazioni pari all'uno per cento, con uno scostamento massimo del 10 per cento, del rapporto risultante tra le dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei tre anni e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel triennio precedente, compreso quello considerato.</p> <p>Con le modifiche in esame, si posticipa di un anno l'applicazione dei predetti requisiti minimi: si prescrive dunque che le condizioni relative al numero di dichiarazioni trasmesse trovi applicazione anche per i centri di assistenza fiscale già autorizzati al 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 175/2015), ma con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2016, 2017 e 2018, in luogo delle annualità 2015, 2016 e 2017.</p>
10.192	Relatori		16.02	<p>Aggiunge il comma 12-quinquies, volto a estendere la concessione di un nuovo piano di rateazione dei debiti fiscali ai contribuenti decaduti dal beneficio fino al 31 dicembre 2014 che presentino richiesta entro il 31 luglio 2015. A seguito della presentazione della richiesta, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata da una pubblica amministrazione prima di eseguire un pagamento (ai sensi dell'articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973), la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.</p>
10.157 NF 10.112 NF 10.78 NF	Fedriga Miotto Brunetta	LNA PD FI-PdL	16.02	<p>Aggiunge il comma 12-sexies che dispone la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare anche per gli anni 2015 e 2016, secondo quanto stabilito dalle leggi n. 44/2006 e n.184/2009.</p> <p>Il comma 12-septies reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, ai quali si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria del fondo da ripartire iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge n. 244/2007.</p>
10.191	Relatori		16.02	<p>Aggiunge il comma 12-octies, volto a prorogare al 2017 gli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia, introdotto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238. Per tali soggetti, i redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa e i redditi di lavoro autonomo concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>pari al 20 per cento per le lavoratrici e al 30 per cento per i lavoratori.</p> <p>Si segnala che, da ultimo, il comma 14 della legge di stabilità 2014 ha prolungato da due a tre i periodi d'imposta nei quali si applicano le agevolazioni fiscali in favore di docenti e ricercatori che rientrano in Italia e da cinque a sette anni solari il periodo utile per il rientro ai fini della fruizione delle agevolazioni.</p>
10.131 10.180	De Mita Di Lello	AP Misto	16.2	<p>Aggiunge il comma 12-novies volto a prorogare dal 15 maggio 2015 al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale è possibile utilizzare in compensazione il credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno (art.2 del D.L. n. 70 del 2011). Tale termine, fissato originariamente in tre anni dall'assunzione del lavoratore, era stato anticipato a due anni dall'assunzione dal D.L. 5 del 2012 (articolo 59) e successivamente era stato prorogato al 15 maggio 2015 dal D.L. 76 del 2013 (articolo 2).</p>
10.190	Relatori		16.02	<p>Aggiunge il comma 12-decies il quale è volto ad estendere all'esercizio finanziario 2014 la disposizione che esclude per il comune de L'Aquila l'applicazione delle sanzioni previste nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.</p> <p>A tal fine è novellato l'articolo 20 del D.L. n. 16/2014, che aveva introdotto tale previsione con riferimento al solo esercizio finanziario 2013.</p> <p>Si ricorda che la legislazione vigente (comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011) prevede, quali misure sanzionatorie per il mancato raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la riduzione delle risorse del fondo di solidarietà comunale, o del fondo perequativo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato; b) il divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all'importo annuale medio degli impegni effettuati nell'ultimo triennio; c) il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti; d) il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; e) la riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
10.129 NF	Sottanelli	SCpl	16.02	<p>Aggiunge il comma 12-undecies il quale, in deroga a quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2015, consente ai soggetti in possesso dei requisiti di avvalersi per l'anno 2015 del previgente regime agevolati per i contribuenti "minimi". Si tratta del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, che prevede un limite dei ricavi di 30 mila euro e l'aliquota sostitutiva del 5 per cento. Tale regime interessa coloro che intraprendono una nuova attività ovvero che l'abbiano iniziata a partire dal 31 dicembre 2007, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi ovvero fino al compimento del trentacinquesimo anno d'età (articolo 27 del D.L. n. 98 del 2011, che ha modificato il previgente regime dei minimi che prevedeva un limite dei ricavi di 30 mila euro e l'aliquota sostitutiva del 20 per cento: articolo 1, commi da 96 a 115 e comma 117 della legge n. 244 del 2007).</p> <p>In particolare sono richiesti i seguenti requisiti: il contribuente non deve aver esercitato attività artistica, professionale ovvero d'impresa (anche in forma associata o familiare) nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività; l'attività da esercitare non deve costituire una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, salvo il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti o professioni; nel caso di prosecuzione di un'attività d'impresa precedentemente svolta da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non deve aver superato i 30.000 euro.</p> <p>Agli oneri derivanti (9,6 milioni di euro per il 2015, 71,4 milioni per il 2016, 46,7 milioni per gli anni 2017, 2018 e 2019, 37,1 milioni per il 2020) si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Sono altresì previste maggiori entrate (24,7 milioni per l'anno 2012) che affluiscono al medesimo Fondo.</p>
10.9	Paola Bragantini	PD	16.02	<p>Aggiunge il comma 12-duodecies, volto a prorogare al 2017 l'aumento al 100 per cento della quota riconosciuta ai comuni a valere sulle maggiori somme riscosse per effetto della partecipazione dei comuni all'azione di contrasto all'evasione fiscale.</p> <p>Si segnala, al riguardo, che il comma 702 della legge di stabilità 2014 ha elevato tale quota al 55 per cento per il triennio 2015-2017.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
10.171 10.74 10.10	Marcon Palese Paola Bragantini	SEL FI-PdL PD	16.02	<p>Aggiunge il comma 12-terdecies il quale è volto a spostare dal 30 marzo al 30 aprile il termine entro il quale l'ANCI deve comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi del patto per i comuni che gestiscono in forma associata funzioni e servizi, al fine di stabilizzare gli effetti negativi che tale gestione determina, sul patto di stabilità interno, per i comuni capofila.</p> <p>A tal fine, è modificato l'articolo 31, comma 6-<i>bis</i> della legge n. 183/2011.</p>
10.86	Sanga	PD	16.02	<p>Aggiunge il comma 12-quaterdecies, volto a eliminare il raddoppio dei termini per emettere l'atto di contestazione per le violazioni da monitoraggio fiscale nella procedura di <i>voluntary disclosure</i> prevista dalla legge n. 186 del 2014, con riferimento ai Paesi cd. <i>black list</i> che stipulano accordi con l'Italia al fine di consentire un effettivo scambio di informazioni.</p>
10.5 10.71	Paola Bragantini Palese	PD FI-PdL	16.02	<p>Aggiunge il comma 12-quinquiesdecies, volto a confermare per l'anno 2014, la validità delle deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai comuni entro il 30 novembre 2014. I Comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro tale termine, procedono alla riscossione sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2013. Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio vengono recuperate nell'anno successivo.</p>
10.193	Relatori		16.02	<p>Aggiunge 4 commi, da 12-sexiesdecies a 12-undevicies, con i quali si interviene sulle sanzioni previste dal comma 462 della legge di stabilità 2013 per alcuni casi di inosservanza del patto di stabilità interno da parte delle regioni, in relazione all'anno 2014.</p> <p>In particolare, il comma 12-<i>sexiesdecies</i> stabilisce che la disapplicazione della sanzione prevista per il 2013 (sanzione consistente nel versamento all'erario da parte della regione, nell'anno successivo all'inadempienza, dell'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico) – disapplicazione prevista in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno dovuto alla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 - operi anche per il 2014. Il comma medesimo prevede, inoltre, al secondo periodo, che tale disapplicazione opera anche nei confronti di quelle regioni che, pur non avendo rispettato il patto nel 2014, abbiano tuttavia destinato al pagamento dei debiti pregressi risultanti alla data del 31 dicembre 2012, diversi da quelli</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>finanziari e sanitari (debiti delle regioni, di cui all'articolo 2 del D.L. 35/2013). Per queste regioni, viene precisato, la disapplicazione opera però limitatamente alla parte eccedente il 2 per cento delle entrate tributarie, escluse quelle destinate alla sanità, nonché delle entrate per accensione di prestiti, come registrate nell'ultimo consuntivo disponibile.</p> <p><i>Il comma sembrerebbe pertanto mitigare, per tali ultimi enti, l'applicazione della sanzione limitandola ad un importo massimo corrispondente al 2 per cento delle entrate tributarie e per accensione di prestiti, registrate nell'ultimo consuntivo (anziché commisurarla all'effettivo scostamento tra risultato ed obiettivo).</i></p> <p><i>Su tale delimitazione dell'efficacia della sanzione apparirebbe opportuno un chiarimento con riferimento alla modalità mediante cui parametrare l'importo da versare all'erario ad una quota delle entrate del titolo I e III.</i></p> <p>Il comma 12-septiesdecies stabilisce che le medesime regioni individuate al secondo periodo del comma precedente possono dare applicazione alla contrattazione collettiva integrativa di cui all'articolo 40, comma 3-<i>quinquies</i> del D.Lgs.165/2001 nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione, nonché ad alcuni specifici istituti retributivi ed indennitari (di cui al comma 557 della L. 296/2006) per talune categorie di personale, a condizione che abbiano costituito i corrispondenti fondi contrattuali. Le regioni medesime possono altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nei limiti stabiliti dal comma 424 della legge di stabilità 2015, con riferimento alle graduatorie già vigenti ; ▪ applicare le modalità per la compensazione delle somme indebitamente erogate per la contrattazione integrativa consentite alle regioni che abbiano rispettato il patto di stabilità interno dall'articolo 4, comma 2, del D.L. 16/2014. <p>L'articolo 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 165/2001, ha disciplinato le modalità di utilizzo tramite contrattazione, per determinate amministrazioni, delle risorse indirizzate alla premiazione del merito e al miglioramento delle prestazioni dei dipendenti. Per le regioni e gli enti locali, in particolare, si dispone la possibilità di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale, e comunque nel rispetto dei patti di stabilità o analoghi strumenti di riferimento. In caso di violazione di vincoli e limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalla legge, si stabilisce la nullità delle clausole. In caso di superamento dei vincoli finanziari sussiste l'obbligo</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>ulteriore del recupero delle risorse nell'ambito della successiva sessione negoziale.</p> <p>L'articolo 1, comma 557, della L. 296/2006 ha stabilito l'obbligo, per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, di assicurare la riduzione delle spese di personale (al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale), con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte ai seguenti interventi, in ordine di priorità:</p> <ul style="list-style-type: none"> – riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; – razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; – contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. <p>L'articolo 1, comma 424, della L. 190/2014 disciplina il ricollocamento del personale in mobilità presso regioni ed enti locali. In particolare, la norma dispone che le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti e delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità; inoltre, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015 è destinata esclusivamente alla ricollocazione del personale in mobilità. Le spese del personale così ricollocato non si calcolano ai fini del rispetto dei tetti di spesa di personale (di cui all'articolo 1, comma 557, della L. 296/2006). Si stabilisce, infine, la nullità delle assunzioni effettuate in violazione delle richiamate disposizioni.</p> <p>L'articolo 4 del D.L. 16/2014 ha disposto l'obbligo, per le regioni e gli enti locali che non abbiano rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, di recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie destinate alla stessa contrattazione (rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale), le somme indebitamente erogate, attraverso il loro graduale riassorbimento, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Unicamente per le regioni e gli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità interno, il comma 2 ha stabilito la facoltà di compensare le somme indebitamente erogate anche con l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa richiamata, nonché dei risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16,</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>commi 4 e 5, del D.L. 98/2011, inerenti ai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.</p> <p>Il comma 12-duodevicies dispone, inoltre, sempre per le regioni di cui al secondo periodo del comma <i>12-sexiesdecies</i> - la non applicazione della sanzione del divieto di ricorso all'indebitamento per gli investimenti (prevista dal comma 462, lettera c) della legge di stabilità 2013 per le regioni che non rispettano il patto di stabilità) con riferimento alle opere in corso di realizzazione.</p> <p>Per le medesime regioni infine il comma 12-undevicies dispone che il mancato rispetto del patto non costituisce inadempimento ai fini dell'erogazione delle quote di finanziamento sanitario cui concorre lo Stato previste dall'articolo 2, comma 68, lettera c) della legge n 191/2009 (finanziaria 2010), quote che in base a tale norma sono subordinate alla verifica positiva degli adempimenti regionali previsti dalla normativa vigente.</p>
10.195	Relatori		16.02	<p>Aggiunge il comma 12-vicies, che posticipa al 31 dicembre 2017 il recupero dell'accisa nei confronti del soggetto obbligato al pagamento, ove detto soggetto non risulti penalmente responsabile, all'esito di un procedimento penale definito con sentenza anteriore al 1° aprile 2010 (data di entrata in vigore del D.lgs. 48/2010 che ha recepito nell'ordinamento la direttiva sul regime generale delle accise). Rimane ferma l'eventuale rivalsa sul responsabile del reato.</p>
10.194	Relatori		16.02	<p>Aggiunge il comma 12-vicies semel che proroga al 2015 la limitazione all'applicazione di talune sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2014 per i comuni di Venezia e Chioggia, prevista per il solo 2014 dall'articolo 18, comma 1, del D.L. n. 16/2014.</p> <p>In particolare, il comma 18 dispone, in favore dei suddetti comuni di Venezia e Chioggia – individuati dalla norma come quelli assegnatari dei contributi pluriennali stanziati per la salvaguardia di Venezia, ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798 - che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno ad essi assegnato relativo all'anno 2013, una applicazione limitata nell'anno 2014 delle misure sanzionatorie previste dalla normativa vigente.</p> <p>In particolare, il nuovo comma in esame intende, in favore dei predetti comuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ridurre l'applicazione della sanzione relativa alla riduzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, di cui alla lettera a) del citato comma 26, limitandola ad un

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>importo massimo corrispondente al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo (anziché commisurarla all'effettivo scostamento tra risultato ed obiettivo); in caso di incapienza dei fondi, i comuni sono comunque tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ disapplicare la sanzione che prevede il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, di cui alla lettera d) del medesimo comma 26.
10.177 NF	Currò	Misto	16.02	<p>Aggiunge il comma 12-vicies bis, che posticipa al 30 giugno 2015 il termine ultimo (previsto per il 31 gennaio 2015 dall'articolo 1, comma 115, della L. 190/2014) per la presentazione all'INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente per l'esposizione all'amianto, da parte di soggetti (assicurati INPS e INAIL) collocati in mobilità dall'azienda per cessazione dell'attività lavorativa, che avevano presentato domanda dopo il 2 ottobre 2003 (data dell'entrata in vigore del D.L. 269/2003), a condizione che abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a 10 anni e in quantità maggiori dei limiti di legge.</p> <p>Si ricorda che la disposizione è volta a consentire a tali soggetti di accedere ai benefici secondo il più vantaggioso regime previsto fino al 2 ottobre 2003 (ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della L. 257/1992), e consistente nella rivalutazione delle prestazioni pensionistiche ottenuta mediante l'applicazione, ai periodi di contribuzione obbligatoria relativi all'esposizione all'amianto, di un coefficiente di moltiplicazione di 1,5 (applicabile anche ai fini della maturazione del diritto di accesso alla pensione, oltre che per la determinazione dell'importo della prestazione) in luogo del coefficiente dell'1,25.</p> <p>Il comma 12-vicies ter reca la copertura finanziaria degli oneri, indicati in 0,3 milioni per il 2015, 0,5 milioni per il 2016 e in 0,6 milioni a decorrere dal 2017 a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.</p>
10.034 NF 10.07 NF 10.032 NF	Ciprini Nicchi Saltamartini		16.02	<p>Aggiunge l'articolo 10-bis, volti a rideterminare l'aliquota contributiva per i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata INPS, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati nelle seguenti misure:</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<ul style="list-style-type: none">▪ 27 per cento per gli anni 2014 e 2015 (in luogo, rispettivamente, del 28 e del 30 per cento previsti dalla normativa vigente);▪ 28 per cento per l'anno 2016 (in luogo del 31 per cento previsto dalla normativa vigente);▪ 29 per cento per l'anno 2017 (in luogo del 32 per cento previsto dalla normativa vigente). <p>Agli oneri finanziari derivanti, pari a 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede per 120 milioni per il 2016 e per 85 milioni per il 2017 mediante la riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica e per 60 milioni per il 2015 e per 35 milioni per il 2017 mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente.</p>

Articolo 11 – Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
11.19	Dal Moro	PD	16.02	<p>Aggiunge il comma 1-bis che proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il termine entro il quale devono essere entrati in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili - realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili - per accedere alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. ▪ il termine entro il quale devono essere entrati in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012, per accedere agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012.
11.20	Dal Moro	PD	16.02	<p>Aggiunge il comma 1-ter, che differisce dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine disposto, in via sperimentale, per l'applicazione della disciplina delle zone a burocrazia zero, prevista dal D.L. 78/2010, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.</p>

Articolo 12 – Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
12.1 12.3 12.4 12.5 12.7 12.8 12.9	Pizzolante Laffranco Marchetti Plangger Carrescia Galgano M.Bragantini	NCD FI-PdL PD Min.lin PD SCpl LNA	16.02	<p>Aggiunge il comma 2-bis che differisce al 31 dicembre 2015 il termine, scaduto il 25 dicembre 2014, per l'espletamento degli adempimenti (previsti dall'articolo 284, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, c.d. Codice dell'ambiente) relativi all'integrazione del libretto di centrale degli impianti termici civili.</p> <p>Tale differimento è operato mediante una modifica del termine previsto dall'art. 11, comma 7, del D.L. 91/2014, che ha differito il termine precedente (fissato al 31 dicembre 2012), consentendo di ottemperare agli adempimenti entro 6 mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto-legge, quindi entro il 25 dicembre 2014. Il differimento operato dal D.L. 91/2014 si è reso necessario perché tra gli adempimenti integrativi da presentare, ai sensi del citato comma 2, dell'art. 284 del Codice dell'ambiente, figura un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285, caratteristiche che però erano scomparse, in seguito all'entrata in vigore del comma 52 dell'art. 34 del D.L. 179/2012 e che sono state reintrodotte con il comma 9 dell'art. 11 del citato D.L. 91.</p>

Articolo 14 – Proroga contratti affidamento di servizi

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
14.11 N.F. 14.15 N.F. 14.27 N.F. 14.30 N.F. 14.39 N.F. 14.48 N.F. 14.55 N.F. 14.61 N.F.	Russo Misiani Censore Fabbri Invernizzi Paris Marcon Castricone		16.02	<p>Aggiunge il comma 1-bis il quale interviene sulle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità per il 2015 (art. 1, commi 418-419) che definiscono il concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica, attraverso una riduzione della spesa corrente di tali enti di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni per l'anno 2016 e di 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2017. A tal fine è richiesto che ciascuna provincia e città metropolitana versi un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. In particolare, il comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ amplia dal 15 febbraio al 31 marzo 2015 il termine entro il quale deve essere emanato il decreto del Ministero dell'interno (con il supporto tecnico della Società per gli studi di settore - SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) che stabilisce l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire; ▪ sposta dal 30 aprile al 31 maggio il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate in caso di mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato (a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province e alle città metropolitane medesime ovvero, in caso di incapacienza, a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione, in tal caso secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno).